



COMUNE DI FORNO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori Anno 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto l'art. 50 della Legge 17/05/1999, n. 144 che prevede la titolarità concessiva dell'assegno sopracitato in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;

Visto il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale il 15/07/1999 n. 306 con il quale è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione del beneficio;

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare»;

Visto l'art. 5 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 che prevede una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) secondo specifici principi;

Visto il D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159 con il quale è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di ISEE;

Visto il Decreto Interministeriale del 7/11/2014, pubblicato sulla G.U. n. 267 del 17/11/2014 (S.O. n. 87), con il quale è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell'attestazione;

Richiamata, all'uopo, la circolare dell'INPS n. 171 del 18/12/2014, con la quale si illustrano i principi normativi e si forniscono le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa ISEE;

Visto il Decreto Direttoriale n. 363 del 29/12/2015 (modelli I.S.E.E. anno 2016) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze;

Visto il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicata sulla G.U. n. 47 del 25/02/2017, con il quale evidenzia, dopo aver sottolineato la variazione dell'indice dei prezzi al consumo dello - 0,1% per le famiglie di operai e impiegati (come da comunicato ufficiale Istat del 16/01/2017), che per l'anno 2017, la misura degli assegni di maternità e per i nuclei familiari numerosi e dei relativi requisiti economici, restano gli stessi degli anni 2015 e 2016, di cui ai rispettivi Comunicati della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicati sulle GG.UU. n. 70 del 25/03/2015 e n. 35 del 12/02/2016;

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, deve essere presentata, per l'anno 2016, a pena di decadenza, **entro il 31 gennaio 2018**;
- sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 80, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno diritto all'assegno i cittadini italiani o comunitari residenti, nonché, ai sensi dell'art. 27, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i titolari dello status di rifugiati politici e, ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 2013, n. 97 i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;
- l'assegno è corrisposto per tredici mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 141,30 mensili, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;



COMUNE DI FORNO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10084

Tel. 0124-77844

Fax 0124-78166

- il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, per le domande relative all'anno 2017, è pari a euro 8.555,99.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ufficio Segreteria- tel n. 0124/77844 – int. 5, nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00; sabato dalle 9,30 alle 11,00, due volte al mese, è consigliabile telefonare prima.

Alla domanda deve essere allegato il modello di "dichiarazione sostitutiva unica", completa di Attestazione I.S.E.E., compilata da un Centro di Assistenza Fiscale, nonché fotocopia di un documento di identità della/del richiedente in corso di validità e per i cittadini non comunitari permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 286/1998 e s.m.i..

ALTRE INFORMAZIONI

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare è concesso dal Comune mediante apposito provvedimento del Responsabile del Servizio.

Il Comune trasmette successivamente i dati all'INPS che provvede alla liquidazione dell'assegno

L'assegno per il nucleo familiare è liquidato a cadenza semestrale posticipata o unica soluzione, in base alla data di presentazione della domanda;

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, il 01/03/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO